

# MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 29 marzo 1995

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 9,50%, di durata triennale, con godimento 1 dicembre 1994, tredicesima e quattordicesima tranche.

(GU n.78 del 3-4-1995)

## IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtu' del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonche' operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente piu' vantaggioso, per i richiedenti;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visti i propri decreti in data 22 dicembre 1994, 12 e 26 gennaio, 13 e 24 febbraio e 13 marzo 1995, con i quali e' stata disposta l'emissione delle prime dodici tranches dei buoni del Tesoro poliennali 9,50% - 1 dicembre 1994/1997;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una tredicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 28 marzo 1995 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 25.353 miliardi;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli "specialisti in titoli di Stato", individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalita' stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e' disposta l'emissione di una tredicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 9,50% - 1 dicembre 1994/1997, fino all'importo massimo di lire 2.000 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione prevista dal decreto ministeriale del 22 dicembre 1994, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 9,50%, pagabile in due semestralita' posticipate, il 1 giugno e il 1 dicembre di ogni anno.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2, e' prevista automaticamente l'emissione della quattordicesima tranche dei buoni, per un importo massimo del dieci per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori "specialisti in titoli di Stato" con le modalita' di cui ai successivi articoli 3 e 4.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni e modalita' di emissione stabilite dal decreto ministeriale 22 dicembre 1994, recante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 4 aprile 1995 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, con l'osservanza delle modalita' indicate nell'art. 7 del citato decreto ministeriale del 22 dicembre 1994, entro le ore 13 del giorno 31 marzo 1995, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalita' tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia continuera' a presentare la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta "Rete" troveranno applicazione le specifiche procedure di "recovery" previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste.

Le offerte pervenute successivamente a tale ora di detto giorno non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al presente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a cio' delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sara' reso noto mediante comunicato stampa nel quale verra' altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli "specialisti".

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti avra' inizio il collocamento della quattordicesima tranche di detti titoli per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sara' riservata, ai sensi

dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori "specialisti in titoli di Stato" che hanno partecipato all'asta della tredicesima tranche. Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 31 marzo 1995.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avra' luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della tredicesima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del decreto ministeriale in data 22 dicembre 1994. La richiesta di ciascuno "specialista" dovra' essere presentata con le modalita' di cui all'art. 8 del decreto stesso e dovra' contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potra' essere inferiore a lire 100 milioni ne' superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su piu' offerte verra' presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

#### Art. 4.

L'importo spettante di diritto a ciascuno "specialista" nel collocamento supplementare e' pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno "specialista" il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o piu' "specialisti" dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sara' assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verra' effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

#### Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sara' effettuato dagli operatori assegnatari il 4 aprile 1995, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per centoventitre giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvedera' ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera "liquidazione titoli", con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sara' effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 4 aprile 1995.

#### Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1995, valutati in L. 190.000.000.000, faranno carico al capitolo 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Gli oneri per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1997, faranno carico al capitolo che verra' iscritto nello stato di previsione della spesa per l'anno stesso e corrispondente al capitolo 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verra' inviato per il visto all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 1995

Il Ministro: DINI